

Regolamento per l'ammissione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania

PREMESSO

- che l'art 81 del D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 24/2/2005 N. 25, individua quali requisiti e condizioni per l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato:

- a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
- b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

- che, sempre ai sensi dell'art. 81 D.P.R. 115/02, la valutazione della sussistenza dei sopra menzionati requisiti e condizioni è rimessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale delibera sulla base delle allegazioni dell'avvocato richiedente;

- che, in relazione alle condizioni dell'assenza di sanzioni disciplinari e l'anzianità d'iscrizione all'Albo degli Avvocati non sussiste alcun margine di discrezionalità in capo al Consiglio;

- che, di contro, in ordine alla valutazione del requisito dell'attitudine ed esperienza professionale il Consiglio deve necessariamente operare un giudizio d'idoneità delle allegazioni del richiedente a comprovare la maturata esperienza nello specifico settore per il quale è richiesto l'inserimento nell'elenco;

DISPONE

che ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito dell'attitudine e dell'esperienza:

1) l'avvocato richiedente dovrà allegare alla domanda di iscrizione una relazione esplicativa nella quale descriva l'attività professionale svolta nel biennio precedente la presentazione dell'istanza, con indicazione di un numero minimo di procedimenti trattati, come di seguito indicato, a seconda della materia per cui si chiede l'iscrizione:

- **Civile: minimo 10 procedimenti** civili, dei quali almeno 5 obbligatoriamente dovranno essere stati promossi innanzi all'autorità Giudiziaria Ordinaria, mentre altri 5 potranno essere anche procedimenti di negoziazione assistita o di mediazione conclusi a seguito dell'adesione delle parti interessate, a prescindere dall'esito degli stessi.
- **Penale: minimo 10 processi penali**
- **Amministrativo: minimo 5 procedimenti.**
- **Tributario: minimo 5 procedimenti** dei quali non più di due potranno essere dei procedimenti di mediazione effettivamente intrapresi a prescindere dall'esito degli stessi.

2) per ogni procedimento dovrà essere indicata l'Autorità, il numero di ruolo/protocollo e una sommaria esposizione del *petitum*.

3) al fine di raggiungere il numero di procedimenti di cui al punto 1, oltre agli incarichi ricevuti personalmente, verranno valutate le collaborazioni con altro difensore che siano consistite nell'effettivo espletamento di attività difensiva e processuale per tutta la durata del procedimento indicato, la cui prova dovrà essere fornita mediante idone documentazione.

4) verrà valutata la partecipazione a seminari o corsi di aggiornamento ed ogni altra attività utile a determinare la maturata esperienza nello specifico settore;

5) Solo per la materia penale, la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio nell'anno precedente alla richiesta, unitamente all'indicazione di 8 incarichi di fiducia viene considerata sufficiente.

Il Presidente

Carlo Selis